



**COMUNE DI GALBIATE**

Provincia di Lecco

**UFFICIO SEGRETERIA**

# **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ART.1**

#### **CONSIGLIERI COMUNALI**

1. I consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero in caso di surrogazione dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

### **ART. 2**

#### **PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO – CONSIGLIERE ANZIANO**

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.
2. E' Consigliere anziano l'eletto che ha conseguito la più alta cifra elettorale individuale.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.

### **ART. 3**

#### **PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO**

1. Nella prima seduta il Consiglio procede, subito dopo la convalida degli eletti, alla elezione del Sindaco e della giunta con le modalità di cui all'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

### **ARTICOLO 3BIS**

#### **LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, da produrre al protocollo comunale nel termine di 15 giorni dalla data di presentazione delle linee programmatiche al Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale provvede all'esame delle eventuali proposte di emendamenti ed alla formale approvazione delle linee programmatiche non prima di 30 giorni dalla data di presentazione di cui al comma 1. Le proposte di emendamento ed il documento

recante le linee programmatiche sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Entro il 30 dicembre di ogni anno il consiglio provvede, in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
5. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato , con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche in precedenza approvate, tenendo conto di eventuali esigenze e problematiche sopravvenute. Detti adeguamenti e modificazioni possono essere proposti da ciascun gruppo consiliare e sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

## **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI**

### **ART. 4 COMPOSIZIONE**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

### **ART. 5 COSTITUZIONE**

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione designando, contestualmente il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione e della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

## ART. 6 PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

## ART. 7 CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori del Consiglio e la predisposizione del calendario delle riunioni, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di sottoporre.

## TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

### ART. 8 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
  - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, BILANCI, ATTIVITA' ECONOMICHE AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE;
  - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE;
  - SERVIZI SOCIALI, SANITA', ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO
2. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio Comunale con criterio proporzionale garantendo la rappresentanza di tutti i gruppi. Il numero dei membri del gruppo di maggioranza dovrà essere pari a quello dei membri dei gruppi di minoranza (1 rappresentante per gruppo) maggiorato di 2 unità.
3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
5. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
6. Le commissioni durano in carica fino alla durata del Consiglio di cui i membri fanno parte.
7. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

## ART. 9 INSEDIAMENTO

1. La seduta di insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno alla elezione del presidente e del Vice Presidente.
3. La elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani d'età.
4. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuto insediamento delle commissioni.

## ART. 10 CONVOCAZIONE

1. Il presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal componente più anziano di età tra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

## ART. 11 FUNZIONAMENTO – DECISIONI

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della Commissioni sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei votanti.

## ART. 12 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia hanno diritto, se richiesti, di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

## ART. 13 SEGRETERIA – VERBALIZZAZIONE

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal Segretario.

## ART. 14 ASSEGNAZIONE AFFARI

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione -parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

## ART. 15 INDAGINI CONOSCITIVE

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale dei responsabili degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

## ART. 16 POTESTA' DI INIZIATIVA

1. Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco che provvederà a farle istruire ai sensi della legge 142/90.

## ART. 17 COMMISSIONI SPECIALI O DI INCHIESTA

1. Il Consiglio, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

## ART. 18 SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.  
Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

## **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE SESSIONI E SEDUTE DEL CONSIGLIO**

### ART. 19 SEDE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

### ART. 20 SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria, ferma restando sempre l'esclusività competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

### ART. 21 CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio a mezzo del Messo comunale.

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Galbiate e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso delle sessioni ordinarie con elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza l'avviso con l'elenco degli argomenti va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri copia dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviato a cura della segreteria comunale:
  - ai Presidenti dei Consigli di Frazione;
  - ai Revisori dei conti
  - al Difensore civico
  - ai responsabili degli uffici e servizi comunali
  - agli organi di informazione locale
10. Il Sindaco dispone inoltre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora dell'adunanza del Consiglio comunale e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
11. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
12. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

## ART. 22 SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, comunque almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.



## ART. 23

### SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non può aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta non può proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessaria, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

## ART. 24

### PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. L'assessore non consigliere di cui all'art. 15 dello Statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e di intervento per le materie di cui alla rispettiva delega, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni.

## ART. 25

### ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al quarto comma dell'art. 20.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## ART. 26

### SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

## ART. 27

### PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti la qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
2. Cittadini singoli gruppi ed associazioni potranno illustrare istanze, petizioni e proposte direttamente al Consiglio comunale ai sensi del terzo comma dell'art. 18 dello Statuto. Le istanze, petizioni e proposte devono essere preventivamente presentate alla segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco, devono inoltre contenere l'espressa menzione della volontà di illustrarle al Consiglio comunale.

## ART. 28

### ADUNANZE "APERTE"

1. Quando rilevanti motivi di interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco sentita la Giunta e la Conferenza dei Capi-gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, dei Consigli di Frazione, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione ai membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e mostrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

## **TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

### **ART. 29 ORDINE DURANTE LE SEDUTE**

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

### **ART. 30 SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione dall'aula del consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

### **ART. 31 TUMULTO IN AULA**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

### **ART. 32 COMPORAMENTO DEL PUBBLICO**

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservati ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni approvate dal Consiglio.

2. Il sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

## ART. 33 SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

## ART. 34 DURATA INTERVENTI

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
  - a) i 15 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142
  - b) i 10 minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza
  - c) i 5 minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b) e per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi, può a suo insindacabile giudizio togliergli la parola, se quello pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

## ART. 35 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno può porre la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive debbono essere adeguatamente motivate.
4. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o continui la discussione.
5. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
6. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può

intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta. Il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

7. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sospensiva non possono eccedere i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
8. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di 5 minuti ciascuno.
9. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

## ART. 36 FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste, ove però l'intervento insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

## ART. 37 UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

## ART. 38 DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, un consigliere per ogni gruppo, a ciascun consigliere qualora in temporaneo disaccordo col proprio gruppo, può fare una dichiarazione di voto dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

## ART. 39 VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

## ART. 40 VOTAZIONE

1. I Consiglieri votano per appello nominale o peralzata di mano a discrezione dal Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito
4. Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco all'inizio di ogni seduta.

## ART. 41 IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

## ART. 42 VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale, debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al secondo comma dell'art. 26 e sono firmati dal Sindaco - presidente, dal membro anziano tra i presenti e dal Segretario.

## ART. 43 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale sia dato atto del suo voto.

## ART. 44

### REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive devono, pena nullità, richiamare espressamente le delibere che si intendono modificate od annullare.

## ART. 45

### SEGRETARIO – INCOMPATIBILITA'

1. Il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

## ART. 46

### DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario e del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco o dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi - gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 45 – comma secondo, lettere a), b) e c) – della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario comunale, contestuale all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.

## ART. 47 INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco fissa la seduta per la risposta alla interrogazione.

## ART. 48 RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o dal un Assessore all'inizio della seduta possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica ad uno di essi. Tali diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

## ART. 49 INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

## ART. 50 SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.



4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

## ART. 51 SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellati, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

## ART. 52 MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

## ART. 53 SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

## ART. 54 EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

## ART. 55 ORDINI DEL GIORNO

1. Nel corso della discussione su mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

## ART. 56 VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

## **PROCEDURE PARTICOLARI**

### ART. 57 PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA. REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.

### ART. 58 DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154.
3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad un'intera sessione ordinaria.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse.

E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

## ART. 59 ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consigliere depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

## ART. 60 DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Ai sensi del 2° comma dell' art. 11 dello Statuto i consiglieri comunali devono comunicare alla Segreteria del Comune, entro il 31 agosto di ogni anno, i redditi posseduti, riferiti all'anno precedente, Tale comunicazione deve essere effettuata su appositi moduli predisposti dalla segreteria. Di tali informazioni dovrà essere data adeguata informazione ai cittadini mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione disponibile.

# Indice

## TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Consiglieri comunali

Articolo 2 – Prima seduta del consiglio – consigliere anziano

Articolo 3 – Primi adempimenti del consiglio

## TITOLO II – GRUPPI CONSILIARI

Articolo 4 – Composizione

Articolo 5 – Costituzione

Articolo 6 – Presa d'atto del consiglio

Articolo 7 – Conferenza dei capi-gruppo

## TITOLO III – COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 8 – Istituzione e composizione

Articolo 9 – Insediamento

Articolo 10 – Convocazione

Articolo 11 – Funzionamento - Decisioni

Articolo 12 – Funzioni del Sindaco

Articolo 13 – Segreteria - Verbalizzazione

Articolo 14 – Assegnazione affari

Articolo 15 – Indagini conoscitive

Articolo 16 – Potestà di iniziativa

Articolo 17 – Commissioni speciali o di inchiesta

Articolo 18 – Sedute delle commissioni

## TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE SESSIONI E SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 19 – Sede riunioni

Articolo 20 – Sessioni

Articolo 21 – Convocazione

Articolo 22 – Seduta prima convocazione

Articolo 23 – Seduta seconda convocazione

Articolo 24 – Partecipazione dell'assessore non consigliere

Articolo 25 – Ordine del giorno

Articolo 26 – Sedute – Adempimenti preliminari

Articolo 27 – Pubblicità e segretezza delle sedute

Articolo 28 – Adunanze aperte

## TITOLO V - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 29 – Ordine durante le sedute

Articolo 30 – Sanzioni disciplinari

Articolo 31 – Tumulto in sala

Articolo 32 – Comportamento del pubblico

Articolo 33 – Svolgimento interventi

Articolo 34 – Durata interventi

Articolo 35 – Questioni pregiudiziali e sospensive

Articolo 36 – Fatto personale

Articolo 37 – Udienze conoscitive

Articolo 38 – Dichiarazione di voto

Articolo 39 – Verifica numero legale

Articolo 40 - votazione

Articolo 41 – Irregolarità nella votazione

Articolo 42 – Verbalizzazione riunioni

Articolo 43 – Diritti dei consiglieri  
Articolo 44 – Revoca e modifica deliberazioni  
Articolo 45 – Segretario - Incompatibilità  
Articolo 46 – Diritto all'informazione dei consiglieri  
Articolo 47 - Interrogazioni  
Articolo 48 – Risposta alle interrogazioni  
Articolo 49 - Interpellanze  
Articolo 50 – Svolgimento delle interpellanze  
Articolo 51 – Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni  
Articolo 52 - Mozioni  
Articolo 53 – Svolgimento delle mozioni  
Articolo 54 – Emendamenti alle mozioni  
Articolo 55 – Ordini del giorno  
Articolo 56 – votazione delle mozioni –  
PROCEDURE PARTICOLARI  
Articolo 57 – Proposta di mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione degli assessori  
Articolo 58 – Decadenza dalla carica di consigliere comunale  
Articolo 59 – Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione  
Articolo 60 – Doveri dei consiglieri